



# COMUNE DI GIARRE

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

## VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ORIGINALE

**Delibera N. 15 del 28/03/2019**

**Proposta N. 14 del 18/03/2019**

### **OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IUC COMPONENTI IMU E TASI ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno VENTOTTO del mese di MARZO nella consueta sala delle adunanze consiliari della SEDE del Comune di GIARRE, con avviso del Presidente prot. n. 11813 del 27/03/2019 per le ore 19,00 e seguenti risultano convocati, in adunanza pubblica con carattere d'urgenza i componenti di questo Consiglio ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. R. n. 7 del 26.08.1992 modificata dalla L. R. n. 26 dell'1.9.1993, degli artt. 24 ss. del vigente Statuto Comunale e degli artt. 24 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale, disposto alle ore 19,35 dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Francesco Longo ed effettuato dal Segretario Generale dott. Salvatore Marco Puglisi risultano:

N.	CONSIGLIERI	Presente	N.	CONSIGLIERI	Presente
1	PATANE' LEONARDO	Assente	9	CASTORINA ARMANDO	Presente
2	LONGO FRANCESCO	Presente	10	CAMARDA ANTONIO	Presente
3	MUSUMECI NUNZIO GIOVANNI	Presente	11	MACCARRONE ORAZIO	Assente
4	SANTONOCETO MARIA	Assente	12	LEOTTA GIUSEPPE	Presente
5	DI MARIA FABIO	Assente	13	ARENA MAURIZIO	Assente
6	VALENTI VITTORIO	Assente	14	CARDILLO FRANCESCO	Presente
7	CALTABIANO PATRIZIA	Assente	15	FINOCCHIARO ROSARIA MARIA FRANCESCA	Presente
8	SAVOCA GIUSEPPINA	Presente	16	DI PRIMA ALFIO GAETANO MASSIMO	Presente

**PRESENTI: 9**

**ASSENTI: 7**

Partecipano altresì alla sezione di seduta inerente a quanto prospettato in oggetto – ai sensi degli artt. 97 - comma 4°, lettera a - del T.U.LL.O.EE. LL. approvato con Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, 20 - comma 3° - della L. R. n. 7 del 26.8.1992, 25 e 30 dello Statuto Comunale, 32 e 47 ss. del Regolamento Consiliare – il Segretario dott. Salvatore Marco Puglisi, che cura la redazione del presente verbale, l'istruttore amministrativo dott. Rosario Gullotta, che lo assiste nonché l'Assessore Ing. Santo Oliveri, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti rag. Giovanni Meli e il responsabile comunale dei tributi Sig. Giuseppe Pistorio.

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento consiliare, vengono riportati nel presente verbale “*i motivi principali delle discussioni ... esprimendo quanto più chiaramente possibile in forma succinta i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo sottoscritto sia consegnato al Segretario. I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che gli interventi siano dettati a verbale, purché contenuti in poche righe*”.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott. Francesco Longo ai sensi degli artt. 28 dello Statuto e 31 del Regolamento,

- verifica positivamente la sussistenza del numero legale e dà avvio ai lavori consiliari;
  - effettua la nomina degli SCRUTATORI in persona dei Consiglieri Cardillo Francesco, Di Prima Alfio Gaetano Massimo, Musumeci Nunzio Giovanni
  - enuncia l'argomento iscritto di cui al punto 1 dell'o.d.g., in epigrafe prospettato, la cui “**proposta di deliberazione**” (qui **ALLEGATA sub “1”**), munita di “parere” ex art. 1 - comma 1°, lettera i - della L. R. n. 48 dell'11.12.1991, modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000);
  - autorizza gli infrascritti interventi
- **consigliere Musumeci:** relazione in merito all'argomento da approvare e da lettura del verbale relativo ai lavori della competente commissione consiliare, specificando che sono state riconfermate le stesse aliquote dello scorso anno;
  - **Presidente del Collegio dei revisori dei Conti:** fa presente che il Collegio non è riuscito ad esitare in tempo l'argomento e pertanto di non aver potuto rilasciare un parere che in ogni caso non è obbligatorio;
  - **Segretario Generale Puglisi:** conferma la non obbligatorietà del parere in quanto trattasi di aliquote riconfermate come lo scorso anno;

Ultimati gli interventi il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

## IL CONSIGLIO

- disposta dal Presidente la votazione in ordine al suindicato argomento;
- con voti n. 6 favorevoli e zero contrari resi dai 6 componenti votanti su 9 presenti, essendosi astenuti n. 3 consiglieri comunali (Musumeci, Longo, Savoca) e risultando assenti n. 7 consiglieri come in epigrafe prospettati

**DELIBERA :**

= **APPROVARE**, come ad ogni effetto non approva, la “**proposta di deliberazione**” **ALLEGATA sub 1**, formante parte integrante e sostanziale del presente verbale avente ad oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE IUC COMPONENTI IMU E TASI ANNO 2019**.

Successivamente il Presidente:

- mette ai voti la proposta di DICHIARARE, a norma dell'art. 12 della L. R. n. 44 del 3.12.1991, **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** l'adottata presente deliberazione al fine di rendere immediatamente operative le commissioni consiliari
- effettuata l'indetta votazione, dichiara **approvata** detta **proposta** avendo riportato n. 6 favorevoli e zero contrari resi dai 6 componenti votanti su 9 presenti, essendosi astenuti n. 3 consiglieri comunali (Musumeci, Longo, Savoca) e risultando assenti n. 7 consiglieri come in epigrafe prospettati.
- Ultimata la superiore votazione il Presidente autorizza la trattazione dell'argomento di cui al verbale che segue.

**PREMESSO** che con Deliberazione di C.C. n. 52 del 11/07/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs n. 267/2000

**PREMESSO** che con Delibera di C.C. n. 57 del 08/08/2018 "attivazione delle entrate proprie" sono state approvate le aliquote relative alla Imposta Comunale Unica (IUC) componenti IMU e TASI;

**VISTO** l'art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000, che così dispone:

1. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

2. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio [...];

**VISTO**, altresì, il comma 6 del citato articolo 251, per il quale:

"Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali";

**VISTO** che le delibere tributarie e tariffarie adottate a seguito della dichiarazione di dissesto hanno efficacia per l'intera durata della procedura di risanamento, che è pari a cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato.

**VISTO** inoltre l'articolo 1, comma 37, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale nel sospendere anche per l'anno 2018 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali ha escluso il blocco per gli enti che deliberano il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti del D.Lgs 267/2000

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 149, della legge 23/12/1996, n. 662 così come modificato dall'Articolo 1 della Legge del 24/12/2007 n. 244;

**DATO ATTO** che in base a tale articolo i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili;

**VISTI:**

- l'articolo 3 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con legge 22/12/2011 n. 214, l'articolo 1 commi 639 e ss. della legge 27/12/2013 n. 147, nonché le loro successive modifiche e integrazioni aventi a oggetto la disciplina normativa dell'IMU;

**VISTO** l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI).

**ATTESO** che la base imponibile della TASI è la medesima prevista per l'IMU e che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU

**CONSIDERATO** che

tra le norme successive più rilevanti, le modifiche apportate dalla l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 13 del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214 e alla l. 27/12/2013, n. 147, che a decorrere dall'anno 2016 prevede le seguenti novità in materia di IMU e TASI, e precisamente:

- l'art. 1, comma 10, della manovra interviene sull'art. 13, d.l. 6/12/2011, n. 201, disponendo l'abrogazione del secondo periodo del comma 5 "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75" e dell'intero comma 8 bis "I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

**CONSIDERATO** che:

- l'abrogazione è accompagnata dalla fondamentale disposizione del comma 13 del medesimo articolo 1 nella parte in cui stabilisce che "Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all'abitazione principale in caso di comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio);

- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), di cui all'art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della l. 27/12/2013, n. 147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche:
  - l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- VISTA** la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:
  - Legge 147/2013, articolo 1:
    - Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
    - Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
    - Co. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
  - In materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:
    - co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali
    - co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.
- CONSIDERATO**
  - Che il limite del 2,5 per mille indicato per la TASI trova applicazione anche per il 2019 in virtù della conferma della norma relativa alla maggiorazione dello 0,8 che presenta una formulazione basata sul permanere dei limiti fissati al 10,6 IMU e al 2,5 TASI.
  - Le deroghe collegate alle altre aliquote e fattispecie:
    - Art. 13 dl 201/2011 comma 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
    - Articolo 13 dl 201/2011 comma 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
    - Comma 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
    - • Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
    - • Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
    - Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
  - **VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il quale:
 

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** l'art. 42 lett. f) comma 2 del decreto legislativo 267/2000

**VISTI INOLTRE:**

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, testo unico degli enti locali;

- lo Statuto dell'Ente;

**ACQUISITI:**

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo

18/08/2000 n. 267

### **DELIBERA**

- di dare atto:

1) che le aliquote IMU e TASI sono state già fissate al massimo consentito con la Delibera di Consiglio n. 57 del 08/08/2018, per cui per l'anno 2019 la misura delle imposte ai sensi degli articoli 243 e 251 del decreto legislativo n. 267/2000, viene confermata come di seguito specificato:

a) aliquota IMU 6 ‰ per le abitazioni principali (Cat. A1, A8 e A9);

b) aliquota IMU 10,6 ‰ altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali, aree fabbricabili, terreni;

c) aliquota Tasi 1,0 ‰ fabbricati ad uso rurale e strumentale;

d) aliquota Tasi 2,5 ‰ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)

2) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 360/1998, nel sito individuato con decreto 31/05/2012 dal Capo del dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3) di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di adozione;

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione.

Il Responsabile del Settore  
SALVATORE MARCO PUGLISI / INFOCERT  
SPA

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**Dott. Francesco Longo**

**Il Consigliere Anziano**  
**f.to: Nunzio Giovanni Musumeci**

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Marco Puglisi**

Verbale firmato digitalmente

---

---